

Originale

Ordinanza Dirigenziale

**N. 000896 data
02/09/2026**

Classifica 0008.0005

Oggetto: Comunicazione prot. n. 57394 del 25.07.2026 per l'avvio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante di tipo alimentare: divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi - art.19, comma 3 e 4, L.241/90 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'

VISTO il Decreto Sindacale n° 11 del 31.05.2025 con cui gli è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Attività Produttive e Valorizzazione della Città;

VISTA la Comunicazione assunta al protocollo in data 25/07/2026 al n. 057394, presentata dal...OMISSIS..., con la quale veniva segnalata l'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante di tipo alimentare;

VISTE le verifiche di cui all'art. 6 e 19 della Legge n. 241/90 effettuate dal responsabile dell'istruttoria;

PRESO ATTO che da tali verifiche è emerso che la comunicazione in oggetto risulta sprovvista della prescritta NIA SANITARIA;

PRESO ATTO che dalla verifica del possesso dei prescritti requisiti, e più specificatamente dalla consultazione della banca dati INPS/INAIL, non risulta pervenuto, a nome dell'Impresa in oggetto, esito di regolare posizione contributiva;

VISTO l'art. 28 in rubrica "Esercizio dell'attività" del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114, il quale al comma 2-bis, recita:

***2-bis.** Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali.*

VISTO l'art. 29 in rubrica "Sanzioni" del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114, il quale al comma 4, recita:

***4.** L'autorizzazione è revocata: a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b) nel caso di decadenza dalla*

concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare; c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2. c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28. **((4-bis. L'autorizzazione e' sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell'articolo 28))**. 5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente e' il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

VISTO l'art. 58 in rubrica "Esercizio dell'attività" della Legge Regionale 5 agosto 2021, n 22 il quale , al comma 8, recita:

8. L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante sia su posteggio, è soggetta al possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti dalla normativa statale vigente.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 880 del 18.07.2022 recante: "Modalità operative relative al requisito di regolarità contributiva in attuazione dell'art. 58, comma 8, l.r. 22/2021. Esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.";

VISTE le modalità operative di verifica di regolarità contributiva del Portale INPS – DURC online;

VISTO pertanto che l'attività di cui trattasi è esercitata in assenza dei presupposti/requisiti previsti dalla normativa vigente essendo la Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. CE n. 852/2004) obbligatoria in caso di vendita di prodotti alimentari ed essendo la regolarità contributiva requisito imprescindibile;

ATTESO che l'art. 19 della legge n. 241/1990 stabilisce che qualora non sussistano i presupposti ed i requisiti di legge richiesti per iniziare l'attività, deve essere disposto, entro sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione, con provvedimento motivato, un divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 799 del 28.07.2026 con la quale si invitava il...OMISSIS..., **a conformare alla vigente normativa la suddetta attività ed i suoi effetti, come sopra specificato, entro il termine di giorni 30 (trenta)** dal ricevimento di tale provvedimento e contestualmente si disponeva la **sospensione dell'attività intrapresa**, in attesa dell'adempimento di cui sopra (presentazione NIA SANITARIA e regolarizzazione DURC), in quanto il caso in esame rientra tra quelli previsti dal 3° comma dell'art. 19 della L. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'interessato non ha provveduto a conformare l'attività alla normativa di riferimento entro il termine di cui al provvedimento sopra richiamato, notificato in data 29.07.2026 con prot. n. 60206;

CONSIDERATO, altresì, che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti previsto dall'art.19 comma 3 della L. 241/1990, in quanto l'attività di cui trattasi è esercitata in assenza dei presupposti/requisiti previsti dalla normativa vigente;

RITENUTO pertanto che l'ordine di divieto possa essere immediatamente disposto, senza ulteriore formale comunicazione di avvio del procedimento, pena l'inefficacia certa dell'azione di tutela che il caso di specie richiede;

VISTA la L. 241/1990;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il **D.P.R. 7/09/2010 n. 160** ad oggetto: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133”;

VISTO il D.Lgs 31/03/1998 n. 114;

VISTA la **L.R.05/08/2021 n. 22** recante “*Disciplina dell’attività commerciale nella regione Marche*”;

VISTO il **Regolamento Regionale 7 giugno 2022 n. 3** “*Disciplina dell’attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione dell’art. 16 della L.R. 22/2021*”;

VISTO il vigente **Regolamento commercio su aree pubbliche disciplina dei mercati e delle fiere**, approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 9/03/2001 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento per la gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive, approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 26/04/2012 e modificato con deliberazione G.C. n. 170 del 19/09/2013;

Tutto ciò premesso

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, al ...OMISSIS..., **il divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla COMUNICAZIONE in oggetto e la rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi di essa;**

AVVERTE CHE

- **che** l'inottemperanza all'ordine di divieto di prosecuzione dell'attività comporterà l'adozione dei provvedimenti necessari per l'esecuzione coattiva d'ufficio con le modalità previste dall'art. 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
- **la** Polizia Municipale è incaricata della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.
- **il** responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Dott. Mauro Alfonsi;
- **contro** il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
 - A) entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale, nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010;
 - B) entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.
- **il presente** atto, i cui estremi verranno pubblicati nella Sez. "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/PROVVEDIMENTI", è consultabile sul sito istituzionale www.comunesbt.it nella sezione "ATTI AMMINISTRATIVI".

IL DIRIGENTE

ex Decreto Sindacale 11/2025
COCCIA GIUSEPPE¹.

¹ Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio in data 02/09/2026 n° 002626 del Registro di Pubblicazione.



L'Incaricato di Segreteria Generale
per la pubblicazione
BASIL FABRIZIA

La presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 02/09/2026 al 17/09/2026.



L'Incaricato di Segreteria Generale
per la pubblicazione
BASIL FABRIZIA

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93
